



# COMUNE DI MONTEPAONE

P. IVA 00297260796 (Provincia di Catanzaro) Tel. 0967/49294

UFFICIO DEL SINDACO

## ORDINANZA N. 95

Prot. n.5379

**OGGETTO: DISCIPLINA UTILIZZO DEI PARCHI GIOCO COMUNALI**

### IL SINDACO

**Premesso** che nel territorio comunale di Montepaone sono presenti diverse aree verdi e parchi gioco adibiti al tempo libero ed alla vita di relazione;

**Ritenuto** opportuno predisporre una specifica regolamentazione sull'utilizzo delle aree pubbliche destinate ai giochi dei bambini al fine di evitare il verificarsi di atti vandalici e disturbo alla quiete pubblica e garantire la sicurezza dei cittadini, in particolare di quelli più piccoli, assicurando la massima vivibilità e sicurezza ;

**Richiamata** l'ordinanza n. 87 del 17/05/2021 prot. n. 4853 con la quale sono state emanate disposizioni finalizzate all'osservanza delle norme per la custodia dei cani nei luoghi e aree pubbliche;

**Dato atto** che è doveroso adottare idonee misure volte a garantire una più libera e salutare fruizione, soprattutto da parte dei bambini, dalle aree verdi di pubblica utilità con particolare necessità per quelle attrezzate a parco giochi, disponendo determinati orari e divieti comportamentali;

**Inquadrato** il Provvedimento tra gli interventi di competenza del sindaco, ai sensi del disposto di cui all'art. 50, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

### ORDINA

1. Confermare il contenuto e le disposizioni di cui alla propria ordinanza n. 87 del 17/05/2021 prot. 4853;
2. L'orario di accesso alle aree verdi attrezzate, destinate allo svago ed ai giochi dei bambini, presenti sul territorio comunale, è il seguente:  
Orario Invernale (1° nov. / 31 Mar): dalle ore 9.00 alle ore 20.00  
Orario Estivo: (1° Apr. / 31 Ott.): dalle ore 8.30 alle ore 23.00;
3. **Nelle aree destinate al gioco dei bambini e in tal senso attrezzate, è espressamente VIETATO:**
  - sporcare, gettare immondizie, rifiuti, carte o altro al di fuori dei appositi cestini Portarifiuti, nonché danneggiare panchine e attrezzature presenti all'interno dell'area;
  - salire con i piedi sulle panchine fare rumori, schiamazzi o grida, specialmente durante le ore destinate al riposo delle persone;
  - consumare bevande alcoliche di qualsiasi grado;
  - Le attrezzature per il gioco presenti nei Parchi possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella riportata nei giochi stessi ove specificato, e comunque di età non superiore ad anni dodici;
  - Nei Parco Giochi è vietato introdurre cani e animali di qualsiasi tipo ad eccezione dei cani guida per non vedenti;
  - E' vietato accendere fuochi liberi, gettare a diretto contatto con il terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi;
  - E' vietato l'uso di strumenti musicali o apparecchi per la riproduzione del suono come pure il disturbo della pubblica quiete con canti, grida, schiamazzi o altre immissioni sonore.
  - Trattenersi all'interno dei Parchi Gioco al di fuori degli orari prescritti.**Il Comune può autorizzare eventuali eccezioni (attività culturali, manifestazioni, ecc.);**

4. In tutte le aree gioco è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore. Fanno eccezione quelli di seguito elencati ai quali è consentito il transito e la sosta esclusivamente sui viali, strade e percorsi predeterminati interni alle aree:
  - a) motocarrozze per il trasporto di persone diversamente abili;
  - b) mezzi di soccorso;
  - c) mezzi di servizio e supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, di strutture e manufatti in esse inseriti.
  
5. Il libero uso da parte dei bambini dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio declina da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.

La presente ordinanza sarà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, e sarà divulgata mediante affissione nei Parchi gioco e tramite pubblicazione sul sito internet del Comune.

### **DISPONE**

Che l'eventuale videosorveglianza dei Parchi gioco avvenga 24 ore su 24 conformemente alle normative in vigore e secondo quanto previsto dal Garante dei dati personali e Codice della privacy con modalità precisate con atto a parte.

La presente ordinanza viene trasmessa, per gli aspetti di specifica competenza:

- Prefettura di Catanzaro;
- Questura di Catanzaro
- Comando Stazione Carabinieri di Soverato;
- Guardia di Finanza di Soverato ;
- Polizia Municipale sede;

Salvo che non si tratti di più grave illecito, per le violazioni alle presenti disposizioni, si procederà con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 25,00 a € 500,00**, ai sensi dell'art. 7/bis del D. Lgs n. 267/2000.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale chiedere l'ausilio di associazioni di volontariato per la custodia ed il controllo del rispetto alle disposizioni impartite.

Il Comando di Polizia Locale e le altre forze dell'ordine tutte sono incaricati del controllo dell'osservanza al presente atto.

### **AVVERTE**

Ai sensi dell'art.3, 4° comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (legge 6 dicembre 1971, n° 1034), o in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199).

Montepaone 01/06/2021



**IL SINDACO**

( Mario Migliarese )